

Prot. n. 91

Spett.le  
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA  
c.a. **Ing. Giuseppe Garozzo** (RUP)

Spett.le  
ASMEL Consortile  
c.a. **Arch. Alessandro Elettrini**

Catania, 17 gennaio 2020

**Oggetto: bando di gara lavori "Realizzazione centro raccolta differenziata (ex isola ecologica)"  
Importo: € 788.820,70. Termine offerte e gara: 20 gennaio e 27 gennaio 2020**

\*\*\*

Con riferimento alla procedura in oggetto, rileviamo alcune criticità contenute nel disciplinare di gara, come segue.

- **Atto unilaterale d'obbligo (clausola 15.1.4):** con tale atto, da produrre a pena d'esclusione, il concorrente deve obbligarsi a pagare a codesta Asmel prima della stipula del contratto un corrispettivo pari all'1% dell'importo complessivo a base di gara corrispondente ad € 7.888,21 oltre iva.

In merito, si rileva che alla luce dell'art. 23 Costituzione ("*Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*") e art. 41 c. 2 bis D.lgs. n. 50/2016 ("*è fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58*"), i giudici amministrativi hanno dichiarato **illegittima la suddetta clausola** contenuta in precedenti bandi di gara (TAR Puglia, sez. Lecce, 31 ottobre 2019 n. 1664; TAR Lombardia, sez. Milano, 2 novembre 2019 n. 1446). Ed ancora, dello stesso tenore numerose Delibere e Pareri dell'Autorità Naz. Anticorruzione, da ultimo: n. 1067/2019; n. 926/2019 e n. 44206/2019.

Si chiede, pertanto, la rettifica del bando al fine di renderlo conforme alle disposizioni normative e nel rispetto delle suddette pronunce.

- **Criterio di aggiudicazione (clausola 20):** è prescritto l'applicazione della normativa nazionale in materia con l'indicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 97 c. 2 e 2 bis D.lgs. n. 50/2016.

Rileviamo che nel caso in specie trattandosi di una procedura aperta indetta nella Regione Siciliana sulla base di un progetto esecutivo e d'importo inferiore alla cd. "soglia comunitaria", l'ente appaltante ha l'obbligo di applicare il criterio del minor prezzo come disciplinato dall'art. 4 L.R. Sicilia 19 luglio 2019 n. 13. Malgrado, la norma sia stata impugnata dal Governo innanzi la Corte costituzionale nel settembre scorso, ciò non ha determinato sospensione dell'efficacia o abrogazione della stessa, continuando a vigere l'obbligo (e non la facoltà) di applicarla in attesa del pronunciamento dell'organo costituzionale.

Tale precisazione è contenuta nella nota del Dirigente generale dell'Assessorato Reg. Infrastrutture n. 189161/2019 (all.).

**Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si chiede a codesta Stazione Appaltante di provvedere al fine di rettificare la documentazione di gara nei modi e termini di legge.**

In attesa di un vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.to Il Direttore  
*Ines Petrilla*